



COMUNE DI VIANO

Comune di VIANO
Cod.ente 35044

Numero

20

Data

26/06/2012

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU - ANNO 2012

L'anno duemiladodici addi ventisei del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
GIORGIO BEDESCHI	SI	SI	BARBARA ROMPANESE	NO	SI
GIANFRANCO VALENTINI	SI	SI	GIOVANNI FRANCESCO SCARATI	AG	SI
ASSUNTA SPADONI	SI	SI	PATRICK CAMPANI	SI	SI
ALBERTO MONTECCHI	SI	SI	NELLO BORGHI	SI	SI
ANGELA BONACINI	SI	SI	ROBERTO LUCENTI	SI	SI
GIOVANNI PILLA	AG	SI	MARCO DALLARI	SI	SI
GABRIELE MORANI	SI	SI	PEPINO RAZZOLI	SI	SI
NICOLA BONINI	SI	SI	ALESSANDRO BENEVELLI	SI	SI
			ROSITA MAZZI	AG	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. Natalia Magaldi
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Bedeschi
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
ALESSANDRO BENEVELLI
GIANFRANCO VALENTINI
PATRICK CAMPANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 21,05 entra in aula l'Assessore Rompianesi, pertanto i presenti sono 14;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente punto. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per

cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente

nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli

immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e

professioni 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati

esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore

Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa

utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati

in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì,

strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il

medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200,00 riportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica .

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è

maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abituamente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale .

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,

non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base

pari ad € 200,00.

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato

detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute

a disposizione .

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”;

ATTESO INOLTRE che l'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede fra l'altro che “... Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...”;

TENUTO CONTO che l'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012, al comma 12-quinquies, prevede che “... Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione...”;

DAI O ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 19 del 26/06/2012 ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.

VALUTATA la proposta tecnica di applicazione delle aliquote alle diverse fattispecie imponibili, predisposta a cura del competente Servizio comunale sui Tributi, nella quale sono state recepite le disposizioni normative poco sopra richiamate.

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, testo vigente, al comma 12-bis prevede che: "Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo, la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata." CONSIDERATO INOLTRE che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, testo vigente, al comma 12-bis prevede che: "Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accertamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012." TENUTO CONTO che sempre l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, testo vigente, al comma 12-bis prevede che: "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo..."

UDIII i seguenti interventi:

Il Sindaco così introduce l'argomento: "L'attuale momento storico si caratterizza per la grave situazione finanziaria dell'Italia che richiede pesanti sacrifici da parte dei cittadini.

Prima dell'approvazione del bilancio ho avuto modo di confrontarmi con rie le varie parti sociali, ognuna delle quali era portatrice di proprie esigenze difficilmente conciliabili con le esigenze di bilancio. Alla fine abbiamo dovuto fare delle scelte, partendo dal presupposto che il Comune di Viano non dispone di risorse proprie come è il caso del vicino Comune di Carpineti. Questo infatti grazie agli introiti derivanti dalla discarica di Poiago non deve necessariamente fare ricorso ad una maggiore pressione fiscale per assicurare un equilibrio di bilancio. La fase attuale è di grande incertezza, è probabile che vi siano delle modifiche a livello normativo, al momento è consigliabile un atteggiamento prudentiale.

Alle ore 21,05 entra nell'aula il Consigliere Barbara Rompianesi : presenti: n.14.

Il Sindaco cede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Alfredo Bovini il quale riferisce che le aliquote IMU nella misura che si propone di adottare consentono il raggiungimento del pareggio di bilancio, tuttavia esse possono essere riviste entro settembre. Sottolinea che non sono soggetti ad IMU i terreni, essendo Viano classificato come Comune montano e che da quest'anno gli immobili non locali non entrano a far parte dell'imponibile IRPEF.

Il Sindaco dichiara quindi aperta la discussione

Prende la parola il Capogruppo di minoranza Lucenti il quale dichiara : "L'IMU rappresenta una delle sofferenze che stanno vivendo tutti i Comuni. Certamente non è per colpa di questa amministrazione comunale né dell'attuale amministrazione statale l'avere introdotto l'IMU , essa è da imputare al precedente Governo a causa della scelta fatta di abolire l'ICI sulla prima casa. A seguito della riunione del capigruppo tenutasi nella fase di predisposizione del bilancio mi auguravo un ripensamento dell'aliquota per la prima casa nella misura minima di legge, mi aspettavo inoltre una diversificazione delle tariffe con una certa attenzione alle attività produttive "

Interviene il Sindaco Dichiaro: " La crisi della finanza pubblica è iniziata già dai primi degli anni settanta, in tutti questi anni si sono succeduti governi di centro destra e governi di centro sinistra. Per quanto riguarda le attività produttive, una diversa tariffazione avrebbe comportato un ulteriore aumento dell'aliquota della prima casa "

Prende la parola il Consigliere Benevelli. Dichiaro " A causa dello stato di incertezza della normativa in materia apprezzo la linea prudentiale assunta dall'Amministrazione Comunale nella fissazione delle aliquote IMU , che tuttavia mi auguro siano modificate entro settembre. Ho notato che negli altri Comuni è stata adottata una maggiore differenziazione , ad esempio nel Comune di Scandiano è stata stabilita un'aliquota più alta per quanto riguarda le case sfitte."

Il Sindaco sottolinea che nel Comune di Viano non esistono case sfitte per cui questa tipologia non è stata considerata nelle varie simulazioni per l'applicazione dell'IMU.

Prende la parola il Consigliere Dallari. Dichiarata : " In sede di approvazione dell'IMU desidero fare una riflessione di carattere politico. E' noto che il partito dell'Italia dei Valori di cui faccio parte non sostiene il governo Monti. Mi fa piacere che i colleghi del PD del Consiglio Comunale di Viano siano contrari all'IMU, un'imposta figlia di un Governo dei poteri forti. Prova ne è il fatto che essa colpisce tutti tranne le fondazioni bancarie. A fronte di un'imposizione fiscale di un certo rilievo non vedo una diminuzione della contribuzione alle varie associazioni locali. Anch'io avrei apprezzato una maggiore differenziazione delle aliquote, come ad esempio è avvenuto nel Comune di Quattro Castella

Il Sindaco dichiara che il Comune di Quattro Castella è improponibile, questo Comune non fa parte della Comunità Montana, non vi sono nel suo territorio immobili strumentali agricoli per i quali è prevista un'aliquota minore. Forse il paragone andrebbe fatto con il Comune di Castelnuovo ne' Monti, montano, il quale per le seconde case ha applicato un'aliquota del 10,6%.

Nessun altro chiede la parola. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

ESEGUITA la seguente votazione:

Presenti: 14;

Votanti: 14;

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 4

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di determinare ed approvare, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012 :

• ALIQUOTA DI BASE 0,96 PER CENTO,

• ALIQUOTA ABBIAZIONE PRINCIPALE 0,48 PER CENTO,

CENTO,

3) Di determinare ed approvare, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012, la seguente detrazione, dall'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura di € 200,00. *

4) Di considerare, in conformità al Regolamento IMU, direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota e detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata,

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

6) Di dare atto che entro il 30 settembre 2012, in ragione di quanto indicato in premessa, il comune potrà modificare la presente deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo;

7) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento in materia di I.M.U. approvato con Deliberazione Consiliare n 19 del 26/06/2012 ;

8) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

9) di dichiarare, con la seguente successiva e separata votazione ,

Presenti: 14;

Votanti: 14;

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 4

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Allegati alla delibera n.20 del 26/06/2012

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA-IMU - ANNO 2012

Ufficio Programmazione Finanziaria Gestione Bilancio e Contabilità
che ha istruito la proposta

PARERE TECNICO:
data: 26/06/2012

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole.

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Sig. Alfredo Bonini)

Ufficio Programmazione Finanziaria Gestione Bilancio e Contabilità

PARERE CONTABILE:
data: 26/06/2012

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
favorevole

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Sig. Alfredo Bonini)

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

F.to IL PRESIDENTE
GIORGIO BEDESCHI
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Natalia Magaldi)

IMMEDIATA ESEGUITA? (art. 134 comma 4 d.lgs 267/2000)

La presente deliberazione è esecutiva il 05/07/2012 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Natalia Magaldi)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 d.lgs 267/2000)

N Reg pubbl

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente delibera è pubblicata il giorno 05/07/2012, all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. Consecutivi

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Natalia Magaldi)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Lì 05/07/2012,



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Natalia Magaldi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 d.lgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO/ANNULLAMENTO

(Art. 126 d.lgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuto al Comitato di Controllo - Sezione di Bologna in data _____ al n. _____ e che: con n. _____ del _____, il CO RE CO ha chiesto elementi integrativi art. 126 d.lgs 267/2000; controdeduzioni del Comune n. _____ del _____. Ricevute dal CO RE CO il _____; nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 267/2000; il CO RE CO stesso non ha riscontrato vizi di legittimità in data _____ - per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 126 d.lgs 267/2000; il CO RE CO stesso riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione il _____ d.lgs 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE

